



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Documento approvato dall'Assemblea dei Soci
In data 16 Febbraio 2024



INDICE

INDICE	2
PREMESSA	4
DEFINIZIONI	4
PRINCIPI GENERALI	6
FINALITÀ DEL MODELLO	7
STRUTTURA DEL DOCUMENTO GENERALE	7
DESTINATARI DEL MODELLO	7
SEZIONE PRIMA	8
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	8
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	8
1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	8
1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente	9
1.3 Le sanzioni previste	12
1.4 La Disciplina del "Whistleblowing"	13
1.5 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo	16
SEZIONE SECONDA	19
IL CONTENUTO DEL MODELLO DI METALGIEMME S.P.A.	19
2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETÀ'	19
2.1 La Società MetalGIEMME S.p.A.	19
2.2 I principi ispiratori del Modello	20
2.2.1 Poteri e Deleghe	21
2.2.2 Il sistema Organizzativo	22
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	23
3.1 La costruzione del Modello	23
3.1.1 Approccio metodologico specifico in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro	26
3.2 La composizione del Modello	26
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	28
4.1 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza	28
4.2 L'identificazione dell'Organismo di Vigilanza	28
4.3 La definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza	30
4.4 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	32
4.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	34

metalgemme



s.p.a.

5. PUBBLICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	35
5.1 Informativa a consulenti, fornitori e partner	35
6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	36



PREMESSA

DEFINIZIONI

All'interno del presente documento i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:

- **"Attività a rischio" o "Attività sensibile"**: operazione o atto che espone la Società al rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- **"D.Lgs. 231/2001" o "Decreto"**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **"Destinatari"**: gli organi sociali, il management e i dipendenti della Società nonché ogni altro collaboratore interno od esterno alla Società che agisca in nome e per conto della stessa.
- **"Dipendenti" e "Personale"**: tutti i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi eventuali collaboratori parasubordinati;
- **"Dirigenti"**: soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro inquadrato in tal modo in base al CCNL applicabile;
- **"Modello"**: Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto;
- **"Organi Sociali"**: l'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale della Società;
- **"Organismo di Vigilanza" o "OdV"**: Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- **"Processi sensibili"**: trattasi dei processi le cui fasi, sotto-fasi o attività potrebbero dar luogo alla realizzazione di fattispecie di reati;
- **"Reato"**: i reati ai quali si applica la disciplina prevista del D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro);
- **"Sistema Disciplinare"**: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello;
- **"Soggetti apicali"**: le persone di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto;
- **"Soggetti Sottoposti all'Altrui Direzione"**: le persone di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto.
- **Collaboratori Esterni**: tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.
- **Consulenti**: i soggetti che agiscono in nome e/ o per conto della METALGIEMME SPA in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
- **Dipendenti**: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con METALGIEMME SPA ivi compresi i dirigenti.
- **Ente/i**: entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.
- **Esponenti Aziendali**: amministratori, dirigenti e dipendenti della METALGIEMME SPA
- **Fornitori**: i fornitori di beni e servizi non professionali della METALGIEMME SPA che non rientrano nella definizione di Partner e di Operatori del Settore Ambientale.
- **Incaricati di un pubblico servizio**: ai sensi dell'art. 358 Codice Penale "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve



intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

- Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla METALGIEMME SPA ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Operatori del Settore Ambientale: gli operatori del settore ambientale che costituiscono le controparti contrattuali della società nell'espletamento delle attività societarie rientranti nell'ambito delle Aree a Rischio e gli utenti dei servizi di intermediazione gestiti da METALGIEMME SPA
- P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- Partner: le controparti contrattuali (che non rientrano nella definizione di Operatori del Settore Ambientali) con le quali la METALGIEMME SPA addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la stessa nell'ambito delle Aree a Rischio.
- Pubblici Ufficiali: ai sensi dell'art. 357 Codice Penale “sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.
- METALGIEMME SPA: la società per azioni METALGIEMME SPA, con sede legale in Pavia (PV), viale Libertà n. 11, CAP 27100.



PRINCIPI GENERALI

Il presente documento – che costituisce la Parte Generale del Modello - descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, il “Modello”) adottato da MetalGIEMME S.p.A. (di seguito anche la “Società”) ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito anche il “Decreto” o il “D.Lgs. 231/2001”).

Sebbene l’adozione di un Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, l’Assemblea dei Soci e l’Amministratore Unico della Società - sensibili all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, nonché delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri Dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla redazione del presente Modello.

L’Assemblea dei Soci, di concerto con l’Amministratore unico, ha ritenuto opportuno analizzare, compendiare e rafforzare tutti gli strumenti di controllo e di *governance* societaria già adottati, procedendo ad una profonda revisione e aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo precedente.

Il nuovo Modello identifica l’insieme delle regole organizzative, operative e di comportamento – in funzione delle specifiche attività svolte dalla Società - idonee a prevenire il rischio connesso al compimento dei reati previsti dal Decreto, nonché ad evitare che venga riconosciuta in capo alla Società una responsabilità amministrativa conseguente alla commissione degli illeciti ad opera dei destinatari del presente Modello.

Alla luce di quanto indicato, si precisa che sono parte integrante del presente Modello le disposizioni interne della Società tempo per tempo vigenti, ovvero:

- lo Statuto;
- le Policy/Procedure organizzative interne;
- ogni altra disposizione interna a contenuto normativo e/o precettivo.

in quanto rappresentano parti sostanziali del sistema dei controlli e delle regole predisposti dalla Società, funzionali anche al raggiungimento degli scopi che si prefissa il Modello stesso.

Il presente Modello si compone delle seguenti Parti:

- **Parte Generale:** contiene i principi generali del Decreto, le modalità di adozione, integrazione e modifica del Modello, il sistema di formazione e diffusione del Modello ai Destinatari, i flussi informativi tra le Funzioni della Società e l’Organismo di Vigilanza.
- **Parte Speciale:** [*Protocolli di comportamento*] sono identificati, per ogni fattispecie di illecito trattato nel Decreto e rilevante per la Società, le misure e i presidi predisposti dalla società per prevenire la commissione di detti illeciti (*Allegato 3*).
- **Allegati 1, 2 et 4:** il Modello è completato da ulteriori 3 allegati, contenenti rispettivamente il Codice Etico (*Allegato 1*), l’elenco e la descrizione di tutte le fattispecie di reati previsti dal Decreto (*Allegato 2*) e il Codice Disciplinare in materia adottato dalla Società (*Allegato 4*), che ne costituiscono parte integrante.
- **Appendice a):** il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.



FINALITÀ DEL MODELLO

Con l'adozione del presente Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire a tutto il personale, ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai terzi in genere, che ogni condotta illecita, e comunque contraria a disposizione di legge, regolamenti e norme di vigilanza, è fortemente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se la Società non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società e, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di realizzazione dei reati, la consapevolezza di rispettare necessariamente le regole aziendali e di poter incorrere, in caso di violazione delle medesime disposizioni, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali, comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree di attività sensibili e all'implementazione di strumenti ad hoc, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO GENERALE

Il presente documento si compone di due sezioni:

- **Sezione prima:** descrive i contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, richiama i reati e gli illeciti amministrativi che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità;
- **Sezione seconda:** descrive il Modello di governo societario e di organizzazione e gestione della Società partendo dalle modalità di costruzione, diffusione e aggiornamento dello stesso.

DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano a tutti gli esponenti aziendali che sono coinvolti, anche di fatto, nelle attività della Società considerate a rischio ai fini della citata normativa, nel dettaglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- tutti i componenti degli Organi Sociali
- i Dirigenti
- i Dipendenti
- Soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo:
 - collaboratori a progetto
 - stagisti
 - lavoratori interinali
 - fornitori
 - consulenti
 - partner commerciali

I fornitori, i collaboratori esterni, i consulenti, e gli eventuali partner commerciali sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati dalla Società attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali, pena – in difetto – la possibilità per la Società di recedere dal contratto o di risolverlo.



SEZIONE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti).

Segnatamente, la legge delega n. 300 del 2000 che ratifica, tra l’altro, la Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995, la Convenzione U.E del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e la Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari i quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d’impresa.

Il D.Lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi dell’Europa - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente*”.

L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal conseguire ad un’iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell’ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell’ente medesimo.

Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale.

La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto da un reato commesso *nell’interesse* dell’ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l’intento esclusivo di arrecare un beneficio



alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche *vantaggio* (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l'autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società. Al contrario, il vantaggio *esclusivo* dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente) esclude la responsabilità dell'ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

Quanto ai soggetti, il legislatore, all'art. 5 del D.Lgs. 231/2001, prevede la responsabilità dell'ente qualora il reato sia commesso:

- a) *"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi"* (cosiddetti Soggetti apicali);
- b) *"da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)"* (cosiddetti Sottoposti).

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di regole autoimposte dall'ente medesimo a prevenire le specifiche ipotesi di reato.

1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

In base al d.lgs. n. 231/2001, l'ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente richiamati dagli artt. 24 - 25-octies del d.lgs. n. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1, del Decreto stesso o nel caso di specifiche previsioni legali che al Decreto facciano rinvio.

Le fattispecie richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalla L. 146/2006 possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti famiglie di reati¹:

1. **delitti contro la Pubblica Amministrazione.** Si tratta del primo gruppo di reati originariamente individuato dal d.lgs. n. 231/2001 (artt. 24, 25 e 25 decies). Questa categoria di reati è stata ampliata in seguito alla novella apportata dalla Legge 109/2012² e dal D.Lgs. 121/2011 art. 2;
2. **reati societari.** Il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, nell'ambito della riforma del diritto societario, ha previsto l'estensione del regime di responsabilità amministrativa degli enti anche a determinati reati societari (quali false comunicazioni sociali, illecita influenza sull'assemblea, richiamati

¹ Per il dettaglio dei reati ed illeciti amministrativi per singola famiglia si rimanda all'Allegato 2 "I reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il D.Lgs. 231/2001"

² Si tratta dei seguenti reati: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), delitti del corruttore (art. 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).



dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231/2001) Questa categoria di reati è stata ampliata in seguito alla novella apportata dalla Legge 190/2012 e dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 che all'articolo 12, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari³;

3. **delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (richiamati dall'art. 25- quater d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7). Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999" ⁴;
4. **abusi di mercato**, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto, come introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 ("Legge Comunitaria 2004");
5. **delitti contro la personalità individuale**, previsti dall'art. 25-quinquies, introdotto nel Decreto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228, quali la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù e modificato dalla Legge 199/2016 ⁵;

³ L'art 25-ter è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 3 del D. Lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621, 2621 bis, 2622 c.c. così come modificato dall'art 12 della legge 27 maggio 2015 , n. 69); l'art. 35 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 ha premesso all'art 175 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, alla parte V, titolo I, capo III, l'art. 174-bis e 174-ter), Fatti di lieve entità (Articolo 2621-bis codice civile); False comunicazioni sociali delle società quotate (Articolo 2622 codice civile) Impedito controllo (art. 2625, comma secondo, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c., introdotto dall'art. 31, primo comma, della legge n. 262 del 2005, che ha integrato la lettera r) dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), nelle disposizioni di nuova formulazione; Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635- bis c.c.).

⁴ L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persona che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

⁵ L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. n. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla Legge



6. **reati transnazionali.** L'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa della società anche con riferimento ai reati specificati dalla stessa legge che presentino la caratteristica della transnazionalità ⁶;
7. **delitti contro la vita e l'incolumità individuale.** L'art. 25-quater.1 del Decreto prevede tra i delitti con riferimento ai quali è riconducibile la responsabilità amministrativa della società le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
8. **reati in materia di salute e sicurezza.** L'art. 25-septies¹⁴ prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
9. **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.** L'art. 25-octies¹⁵ del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del codice penale;
10. **delitti informatici e trattamento illecito dei dati.** L'art. 24-bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 419-bis; 615-ter, 615-quater; 615-quinquies; 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;
11. **delitti di criminalità organizzata.** L'art. 24-ter del Decreto stabilisce l'estensione della responsabilità dell'ente anche con riferimento ai reati previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, del reato di cui all'art. 407, comma 2, lett. A. n.5 c.p.p. e dei delitti previsti all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
12. **delitti contro l'industria e il commercio.** L'art. 25 bis - 1. del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater del codice penale;

199/2016. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-bis c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.), Pornografia Virtuale (art. 600 quater.1 c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); Tratta di persone (art. 401 c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603- bis); Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

⁶ I reati indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146 (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, fattispecie di immigrazione clandestina, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, favoreggiamento personale) sono considerati transnazionali quando l'illecito sia stato commesso in più di uno Stato, ovvero, se commesso in uno Stato, una parte sostanziale della preparazione e pianificazione dell'illecito sia avvenuta in altro Stato, ovvero ancora se, commesso in uno Stato, in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati. In questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. n. 231/2001. La responsabilità deriva da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell'ultimo comma che "agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231". Il d.lgs. n. 231/2007 ha abrogato le norme contenute nella legge n. 146/2006 con riferimento agli articoli 648- bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), divenuti sanzionabili, ai fini del d.lgs. n. 231/2001, indipendentemente dalla caratteristica della transnazionalità.



13. **delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.** L' art. 25 bis del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della Società in relazione ai delitti di cui agli articoli 453,454,455,457,459,460,461,464,473 e 474 del codice penale.
14. **delitti in materia di violazione del diritto d'autore.** L'art. 25-novies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter e 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633;
15. **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art.25-decies del Decreto16;
16. **reati ambientali** L'art. 25-undecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260-bis, 279 del decreto legislativo 152/2006, art 3 della legge 549/1993, art. 727-bis, c.p., art. 733-bis, c.p., e gli artt. 1, 2, 3 bis e 6 alla L. n. 150/1992 e agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 202/200717. La legge n 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto gli articoli 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies e 452 octies del codice penale.
17. **impiego di cittadini di stati terzi con permesso di soggiorno irregolare,** l'art. 25-duodecies del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui agli artt. 12 e 22 decreto legislativo 286/ 1998 modificato con la Legge 161/2017;
18. **razzismo e xenofobia,** l'art. 25-tredices del Decreto prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
19. **reati tributari,** l'art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020];
20. **contrabbando,** l'art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020];
21. **delitti contro il patrimonio culturale** l'art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022];
22. **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** l'art. 25- -duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001 [articolo aggiunto dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022];
23. **delitti tentati** l'art. 26, D. Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa della società in relazione ai delitti tentati.

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora, a breve, anche per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, anche in adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

1.3 Le sanzioni previste

Il Decreto prevede a carico degli enti, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, una serie articolata di sanzioni classificabili in quattro tipologie:

- Sanzioni pecuniarie: si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie.



- **Sanzioni interdittive:** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
 - eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
 - messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
 - eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.
- **Confisca del prezzo o del profitto del reato:** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
 - **Pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale. Può essere inflitta come pena accessoria nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive.

1.4 La Disciplina del "Whistleblowing"

La recente normativa nazionale in materia di "whistleblowing", contenuta nel Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha abrogato la precedente disciplina, racchiudendo in un unico testo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato.

Tali regole, indirizzate a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo, hanno l'obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente/società.

Come accennato, il d.lgs. 24/2023 attua la Direttiva europea 2019/1937, recante disposizioni volte a fornire ai segnalanti (o whistleblowers) una tutela uniforme nel contesto comunitario in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni. La Direttiva fornisce indicazioni fondamentali, di seguito sintetizzate, in merito all'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, alle modalità di segnalazione (canali interni ed esterni) e alle condizioni di protezione del segnalante.

Ambito di applicazione oggettivo

In particolare, l'ambito di applicazione oggettivo è esteso a tutti i casi in cui vengano segnalate violazioni



del diritto dell'Unione, definite come atti od omissioni illecite ovvero che vanificano l'oggetto e le finalità di norme dell'Unione relative a specifici settori:

- ✓ appalti pubblici;
- ✓ servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- ✓ sicurezza e conformità dei prodotti;
- ✓ sicurezza dei trasporti;
- ✓ tutela dell'ambiente;
- ✓ radioprotezione e sicurezza nucleare;
- ✓ sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- ✓ salute pubblica;
- ✓ protezione dei consumatori;
- ✓ tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ✓ violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 TFUE;
- ✓ violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Ambito di applicazione soggettivo

Per quanto attiene all'ambito di applicazione soggettivo, il whistleblower è definito come la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito delle sue attività professionali, a prescindere dalla natura di tali attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o non ancora iniziato. Nello specifico, rientrano tra i segnalanti tutelati dalla direttiva le persone aventi la qualifica di "lavoratori", ossia le persone che nel settore privato forniscono, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni verso il corrispettivo di una retribuzione⁷.

Inoltre la Direttiva impegna gli Stati ad estendere le misure di protezione non soltanto ai segnalanti che lavorano nel settore privato o pubblico, bensì anche ai c.d. "facilitatori", ossia coloro che assistono "una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata" ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, e ai soggetti

⁷ La protezione deve, quindi, essere concessa anche ai lavoratori con contratti atipici, quali quello a tempo parziale e a tempo determinato, nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, ai tirocinanti e ai volontari. Le medesime tutele devono, altresì, essere applicate a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori e fornitori. Sono, infine, tutelati gli azionisti e le persone negli organi direttivi.



giuridici collegati al segnalante. Le tutele previste dalla Direttiva sono concesse nel caso in cui siano segnalate violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che molto verosimilmente potrebbero esserlo), atti od omissioni che il segnalante abbia fondati motivi di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni. Sono, tuttavia, stabiliti alcuni specifici requisiti per poter accedere alle tutele. Innanzitutto, il segnalante deve avere ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della segnalazione, per ritenere che i fatti che segnala siano veri. Inoltre, è necessario che il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nell'ambito di applicazione della Direttiva stessa.

Canali di segnalazione interni

La Direttiva impone l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni anche a tutte le imprese che abbiano adottato un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 dunque anche MetalGIEMME S.p.A.

I canali per ricevere le segnalazioni devono essere progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché di eventuali terzi citati nella segnalazione. Al whistleblower deve essere consentito di segnalare per iscritto e di trasmettere le segnalazioni per posta, mediante cassetta per i reclami o piattaforma online o di segnalare oralmente mediante linea telefonica gratuita o altro sistema di messaggistica vocale, o entrambi. Inoltre, su richiesta del segnalante, deve essere possibile effettuare segnalazioni mediante incontri di persona con i soggetti incaricati.

Obbligo di riservatezza

L'applicazione del d.lgs. 24/2023 garantisce la riservatezza, da un lato, dell'identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione e, dall'altro, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione in relazione ai canali di segnalazione interna ed esterna.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

L'identità del segnalante è espressamente tutelata nel procedimento:

- penale, ove è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.;
- dinanzi alla Corte dei conti, ove non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- disciplinare, ove non può essere rivelata, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti diversi rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui la contestazione sia fondata sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo se il segnalante esprime il proprio consenso alla rivelazione della propria identità.

La Società, per quanto concerne gli aspetti operativi, garantisce la riservatezza del segnalante attraverso l'adozione di una specifica piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni, idonea a mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione.



Inoltre, la Società, stante le ridotte dimensioni, ha scelto di attribuire il ruolo di gestore delle segnalazioni interne "whistleblowing" all'Organismo di Vigilanza in carica; a tal fine l'applicazione informatica utilizzata per le eventuali segnalazioni avrà come destinatario l'OdV della Società e comprenderà altresì, oltre alle presenti, le segnalazioni per eventuali violazioni del Modello. L'OdV, come previsto dalla normativa, entro 7 giorni dalla segnalazione comunica al segnalante il ricevimento della segnalazione e, al massimo entro 3 mesi, deve dare un riscontro alla segnalazione ricevuta.

In particolare, prima di entrare nel merito dell'oggetto della segnalazione, è compito dell'OdV (quale destinatario della segnalazione) effettuare un primo filtro di ammissibilità della segnalazione ricevuta accertando la sussistenza dei requisiti essenziali al fine di accordare al segnalante le tutele previste. Se del caso, l'OdV può avvalersi dei criteri di inammissibilità quali, a titolo esemplificativo:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

Conclusa questa prima fase, l'OdV avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne l'effettiva sussistenza; l'OdV dovrà fornire specifico riscontro con l'indicazione delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata. Tale riscontro potrà riguardare:

- l'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi,
- l'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente le relative risultanze;
- i provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata;
- il rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini, qualora tali informazioni non pregiudichino l'inchiesta interna o l'indagine né ledano i diritti della persona coinvolta.

Con riguardo alla conservazione della documentazione, la piattaforma adottata dalla Società prevede la gestione di un database, nel quale vengano registrati i vari passaggi relativi alla gestione della segnalazione e alla conseguente istruttoria (data segnalazione, dati segnalante, invio avviso di ricevimento al segnalante, estremi delle interlocuzioni, esiti, ecc.) che costituirà l'indice dell'archivio e il "cruscotto" dell'attività svolta dall'OdV con riferimento al processo di whistleblowing. Tale database permette altresì l'archiviazione digitale (in cartelle di dati appositamente create) di tutta la documentazione rientrante nell'istruttoria avviata. Sia il database che le cartelle di archiviazione della documentazione dovranno essere opportunamente "protetti" tramite password al fine di consentirne l'accesso esclusivamente all'OdV.

1.5 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di escludere



l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposta la Società, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta – proprio in considerazione della sua funzione preventiva - il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'*organo dirigente* – che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio e cioè il Consiglio di Amministrazione – non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevedere specifici Protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua *efficace attuazione* che, a norma dell'art. 7, comma 4, D. Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un tale strumento non costituisce tuttavia un obbligo per la Società, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzione

metalgemme



delle sanzioni. Infatti, ai sensi degli articoli 12 e 17 del Decreto l'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione rileva, oltre che come possibile esimente per l'ente dalla responsabilità amministrativa, anche ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria e della inapplicabilità delle sanzioni interdittive, purché esso sia adottato in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e risulti idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quelli verificatesi.



SEZIONE SECONDA

IL CONTENUTO DEL MODELLO DI METALGIEMME S.P.A.

2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA'

2.1 La Società *MetalgIEMME S.p.A.*

La Società METALGIEMME S.p.A. opera come intermediario nel settore dei metalli non ferrosi: il progetto imprenditoriale prevede lo sviluppo su larga scala della commercializzazione all'ingrosso di metalli non ferrosi, grezzi e semilavorati. L'attività svolta nello specifico riguarda il recupero, il riciclaggio e la compravendita di rottami metallici quali rame, ottone, alluminio, acciaio, piombo, stagno, bronzo, zinco e tutte le leghe classificate come metalli non ferrosi.

Per lo svolgimento di tale attività, oltre alla sede legale, l'azienda detiene due unità locali immobiliari nel Comune di Vermezzo (MI), una utilizzata principalmente come magazzino per vendita all'ingrosso, l'altra utilizzata principalmente come deposito dei rottami metallici non ferrosi. Il piazzale di collegamento esterno è utilizzato esclusivamente per il transito dei macchinari utilizzati per il trasporto.

Ai fini dell'applicabilità e dell'attuazione del Modello assume rilevanza la struttura organizzativa della Società in base alla quale è possibile individuare le funzioni societarie fondamentali e le rispettive aree di competenza. Gli organi sociali decisionali della Società sono composti dall'Assemblea dei Soci e dall'Amministratore Unico. All'Assemblea dei Soci sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; l'Amministratore Unico, oltre che legale rappresentante della Società, dirige e coordina l'attività degli uffici e dei dipendenti.

Nell'ambito societario sono, altresì, previste le funzioni di cui al D.Lgs 81/2008: il datore di lavoro (Amministratore Unico), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (consulente esterno), il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente. Sono svolte le attività formative previste per le singole mansioni ex D.Lgs 81/2008 secondo la normativa UNI EN ISO 9001.

Ai sensi del D. Lgs 152/2006 e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, l'Amministratore Unico assume anche la funzione di Responsabile Tecnico qualificato in materia di rifiuti.

È presente un Collegio sindacale - composto da 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti - che svolge l'attività di controllo e revisione contabile.

METALGIEMME SPA - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto funzionale alle proprie politiche aziendali procedere al rinnovamento dell'attuale modello di organizzazione e di gestione in vigore. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - benché costituisca adempimento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti

corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto ed alle Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria (con particolare riferimento alle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231 / 2001" proposte da CONFINDUSTRIA), anche la cosiddetta "best practice", cioè la migliore pratica maturata nel periodo di vigenza della normativa. Inoltre, la Società si conforma alle Linee Guida ANAC - per quanto compatibili - relative all'applicazione della disciplina normativa in materia di affidamento della gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti.

La Società è iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) classe F, 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) classe D, 8 (intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi) classe F. L'iscrizione prevede la registrazione dei mezzi di trasporto/macchine utilizzate per lo svolgimento dell'oggetto sociale.

La Società, come richiede la normativa nazionale e il regolamento per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, è dotata un Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti, scelto tra gli amministratori e legali rappresentanti della Società. Sono svolte le attività formative richieste per tale funzione ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001.

METALGIEMME SPA è autorizzata all'esercizio di operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da effettuare presso l'unità locale di Vermezzo (MI), via Marconi n. 29. La Società è, altresì, autorizzata allo scarico nel sottosuolo tramite pozzo perdente delle acque meteoriche decadenti dalle superfici scolanti, presso il medesimo impianto.

METALGIEMME SPA adotta un sistema di gestione della qualità ai sensi del Reg. UE 333/2011 - 715/2013.

La Società è dotata del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), periodicamente aggiornato.

In attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, l'Assemblea dei Soci, considerate le dimensioni della METALGIEMME SPA, ha affidato ad un unico componente (composto da soggetto in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 3.1) l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza - OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

2.2 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione della versione aggiornata del Modello si è tenuto innanzitutto conto, oltre che del Modello in vigore in precedenza, della normativa, delle prassi, delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti in MetalGIEMME S.p.A.

E' dunque evidente che il sistema di governo e controllo societario già esistente costituisce anche un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sulle attività aziendali, la Società ha individuato i seguenti:



- Poteri e deleghe;
- Sistema organizzativo.

2.2.1 Poteri e Deleghe

Il sistema dei poteri e delle deleghe della Società è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, attribuzione di ruoli e responsabilità, separazione delle attività operative e di controllo, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Il sistema dei poteri e deleghe esistente è quindi ispirato al principio in forza del quale solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri/deleghe possono assumere impegni verso i terzi in nome e per conto della Società, nell'ambito di un sistema generale che attribuisce ad ogni soggetto (sia con vere e proprie procure, sia anche solo con deleghe interne) poteri corrispondenti alla posizione gerarchica ricoperta.

L'Assemblea dei Soci nomina l'Amministratore Unico secondo le disposizioni previste dallo Statuto della Società. L' Amministratore Unico gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le materie riservate all'Assemblea dei Soci dallo Statuto Sociale.

Eventuali limiti ai poteri dell'Organo Amministrativo devono risultare dall'atto di nomina, impregiudicate le inderogabili competenze di legge. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società.

L'Amministratore Unico – di concerto con l'Assemblea dei Soci – gestisce l'azienda nella sua globalità, definendone politiche, strategie ed obiettivi, assumono e gestisce il personale, definisce funzioni, ruoli, responsabilità, poteri. Nell'ambito di tale indirizzo, determina l'Organigramma, provvedendo all'assegnazione agli uffici e alla definizione delle mansioni.

L' Amministratore Unico può nominare, anche per singoli affari, dirigenti, responsabili tecnici, determinando a priori compensi, modalità e termini delle prestazioni, e può ad essi conferire procure, anche per singoli affari.

L'Amministratore Unico può delegare ai dirigenti, responsabili, dipendenti della società, terzi, compiti particolari, effettuano ogni registrazione relativa alla specifica mansione e gestiscono l'archiviazione dei documenti relativi alla specifica mansione.

Le deleghe e le procure speciali conferite - e redatte secondo i requisiti del codice civile e di cui all'art. 16 del D.lgs. 106/ 2009 - sono conservate dall'Ufficio Amministrazione e Contabilità per conto dell'Amministratore Unico.

All'Amministratore Unico sono conferiti i poteri ordinaria amministrazione, nonché compiti, poteri e facoltà organizzative. In particolare, gestisce il ciclo economico-finanziario e il flusso dei pagamenti, mantiene i rapporti con istituti di credito, assicurazioni, professionisti esterni, redige e mantiene i documenti contabili.

È prevista la funzione di Responsabile Tecnico ricoperta da un amministratore/legale rappresentante della società. Come previsto dal Decreto Ministeriale in materia di rifiuti n. 120/2014, il Responsabile Tecnico - dotato dei requisiti tecnici e morali previsti dal Decreto - svolge azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa e vigila sulla corretta applicazione della

normativa di riferimento.

Il Responsabile Tecnico vigila sull'attività svolta dagli altri dipendenti della società addetti alla raccolta e trasporto di rifiuti. Il Responsabile Tecnico vigila e previene i rischi di interferenza con le società di servizi e le collaborazioni di cui si avvale e prevede nei contratti con tali soggetti esterni apposite clausole a garanzia del rispetto del Modello di METALGIEMME SPA.

2.2.2 Il sistema Organizzativo


Il sistema organizzativo della società è costituito dall'insieme di regole, strutture organizzative, procedure ed istruzioni operative che garantiscono il funzionamento della stessa. Tale sistema coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attuando ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, un elemento qualificante per la costruzione del Modello organizzativo idoneo ai fini del Decreto è la "proceduralizzazione" delle attività che comportano un rischio di reato, vale a dire la definizione formalizzata e diffusa della volontà aziendale in merito a come devono essere svolte le attività operative aziendali, chi ne è coinvolto e con quali responsabilità.

Attraverso il recepimento e l'attuazione delle predette procedure la Società garantisce:

- la tracciabilità delle transazioni: ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, congrua e coerente;
- la verificabilità dei controlli.

Si riporta di seguito l'organigramma aziendale in vigore alla data di pubblicazione del presente documento:





3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

3.1 La costruzione del Modello

La "costruzione" del presente Modello ha preso l'avvio dall'analisi del sistema di *governance* ed ha tenuto in espressa considerazione le indicazioni ad oggi rilevate dall'esperienza maturata nell'adozione e attuazione del precedente Modello, nonché dalla giurisprudenza, dai pronunciamenti anche provvisori delle Autorità Giudiziarie, unitamente a quelle espresse dalle Associazioni di Categoria e dalla prassi delle società italiane in ordine ai modelli.

Il processo di aggiornamento e riedizione del Modello si è sviluppato nelle seguenti fasi:

- analisi preliminare della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo;
- individuazione preliminare delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di Reati (Aree Sensibili) e dei relativi "Responsabili";
- rilevazione delle attività svolte nelle Aree Sensibili attraverso interviste ai Responsabili e analisi della documentazione aziendale esistente, con particolare riferimento a quanto già documentato con il sistema di gestione della qualità;
- analisi dei processi aziendali "sensibili" per valutare i rischi di commissione dei Reati (c.d. Risk Assessment), confrontando lo stato attuale del sistema normativo, organizzativo, autorizzativo e del sistema di controlli interni con uno stato "ideale", idoneo a ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei Reati nella realtà di MetalGIEMME S.p.A.;
- definizione e formalizzazione del Modello.

Attraverso l'analisi della documentazione è stato possibile individuare, in via preliminare, i Processi Sensibili e le funzioni aziendali/aree organizzative coinvolte in processi a rischio reato "231". Nell'ambito di tali verifiche sono stati anche identificati i referenti ed i soggetti coinvolti per ciascun Processo Sensibile, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a) del Decreto Legislativo in esame.

Sulla scorta di tale documentazione ed a completamento, si sono effettuate interviste mirate agli Amministratori ed alle altre risorse aziendali, al fine di individuare con puntualità il profilo di rischio ravvisabile nelle diverse attività. Si è pure di volta in volta richiesto agli intervistati di esplicitare le modalità operative consuetudinarie che, sebbene non formalizzate in apposite regole scritte, fossero dai medesimi Responsabili percepite come valido presidio avverso la perpetrazione di illeciti.

È importante evidenziare che la mappa delle attività a rischio fotografa la situazione esistente alla data di redazione del presente Modello. L'evolvere delle attività aziendali richiederà il necessario aggiornamento della mappatura, al fine di ricomprendere gli eventuali rischi associabili alle nuove attività.

In ragione dell'attività attualmente svolta, dei specifici ambiti operativi e delle strutture operative della Società nonché della attività di risk assessment svolta, si è ritenuto opportuno focalizzare l'attenzione sulle seguenti tipologie di reato:

- i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;



- i reati societari;
- i reati in materia di riciclaggio;
- i reati ambientali;
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- il reato di corruzione privata;
- il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità;
- i reati informatici;
- i reati tributari;
- il reato di induzione a dichiarazioni mendaci;
- i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In aggiunta a quanto sopra, è opportuno precisare che la Società, per l'elenco dei reati sottostanti, ritiene che le proprie attività non presentino profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa:

- reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- reati di abuso di mercato;
- reati contro la personalità individuale in materia di pornografia e prostituzione minorile e di detenzione di materiale pornografico nonché reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati transazionali;
- reati in materia di violazione di diritti di autore;
- reati di contrabbando;
- reati contro il patrimonio culturale;
- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- delitti tentati.

Per i reati di cui sopra si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) D.Lgs. 231/01 si riportano le aree di attività aziendali individuate come "a rischio", ovvero le aree nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto. In particolare sono state identificate le seguenti aree di rischio:

- Approvvigionamento beni e servizi



- Tenuta della contabilità, predisposizione del Bilancio e adempimenti fiscali
- Gestione degli adempimenti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Gestione dei rapporti e degli adempimenti con le Autorità pubbliche
- Gestione flussi monetari e finanziari
- Omaggi, liberalità e spese di rappresentanza
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Selezione, assunzione e gestione del personale
- Smaltimento rifiuti
- Sistemi Informativi
- Gestione del contenzioso.

A seguito della rilevazione delle sopra citate attività a rischio, la Società ha elaborato "specifici protocolli di decisione", in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 c. 2 lettera b) del Decreto⁸, che contengono un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato. Tali protocolli costituiscono parte integrante del Modello societario (Allegato 3).

In particolare, per ciascuna area di rischio individuata, è stato creato un protocollo di decisione, ispirato alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Nel dettaglio, per ciascuna area "a rischio" è stato definito un protocollo in cui si rilevano:

- obiettivi del documento;
- ambito di applicazione;
- ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nell'attività;
- descrizione sintetica delle attività;
- principi di comportamento;
- principi di controllo;
- flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;

I principi di controllo riportati nei protocolli fanno riferimento a:

- livelli autorizzativi chiari e definiti sulla base del sistema dei poteri adottato dalla Società;
- separazione funzionale delle attività operative e di controllo;

⁸ L'art. 6 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 231/01 recita testualmente che: "In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) (omissis)

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) (omissis)



- controlli specifici di quadratura, verifiche di conformità, adeguatezza;
- documentabilità e verificabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per prevenire i comportamenti illeciti.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute a rischio della realizzazione degli illeciti rilevanti ai sensi del decreto.

I protocolli sono stati sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per la loro valutazione e approvazione, rendendo così ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un profilo di rischio.

3.1.1 Approccio metodologico specifico in materia di Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il processo di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Le analisi sono state condotte con l'obiettivo di:

- prendere atto dell'attuale stato del processo di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- segnalare eventuali ambiti di carenza e aspetti di miglioramento rispetto agli interventi necessari al fine dell'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- predisporre un documento relativo ai comportamenti il cui standard di esecuzione è stato la norma ISO 19011:2003.

In relazione agli standard di riferimento normativo e tecnico, le attività sono state ispirate al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La valutazione è stata condotta attraverso:

- un'analisi documentale (a titolo esemplificativo sono stati analizzati: i mansionari, le procedure rilevanti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le istruzioni operative e le procedure di emergenza);
- un coinvolgimento diretto, attraverso una visita preliminare con relativa intervista, delle figure chiave in materia di sicurezza, allo scopo di accertare l'effettiva applicazione degli adempimenti in termine di normativa.

3.2 La composizione del Modello

A detta fase di analisi, diagnosi e progettazione è seguita dunque la fase realizzativa che ha condotto alla stesura del presente Modello e alla definizione degli Allegati che lo compongono.



In conformità a quanto richiesto dagli artt. 6 c. 2 lett. d) e lett. e) del Decreto, si è provveduto quindi a definire le caratteristiche, i ruoli e i compiti dell'**Organismo di Vigilanza** (così come riportato nel successivo capitolo 4), espressamente preposto al presidio dell'effettiva applicazione del Modello ed alla sua costante verifica in termini di adeguatezza ed efficacia; si è altresì delineato un **apparato sanzionatorio** (Allegato 4) avverso a tutte le violazioni al Modello, nonché le modalità di **diffusione** del Modello e di relativa **formazione** del personale (così come indicato nel successivo capitolo 5) e di **aggiornamento** del Modello stesso (riportato nel successivo capitolo 6).

Come riportato in precedenza, il Modello adottato da MetalGIEMME S.p.A. si compone del presente Documento (Documento generale di riferimento) e di specifici allegati facente parte integrante del Modello:

- Codice Etico (allegato 1)
- Elenco reati previsti dal D. Lgs. 231/01 (allegato 2);
- Protocolli di comportamento (allegato 3)
- Codice disciplinare (allegato 4)
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (appendice A)

Con il **Codice Etico** la Società intende uniformare la gestione delle proprie attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato disciplinate dal D. Lgs. 231/2001.

I principi etici sono il fondamento della cultura aziendale e rappresentano gli standard di comportamento quotidiano all'interno e all'esterno di MetalGIEMME S.p.A. che si impegna a:

- operare nel rispetto della legge e della normativa vigente;
- improntare su principi di eticità, trasparenza, correttezza, legittimità ed integrità i rapporti con le proprie risorse e con la Pubblica Amministrazione;
- mantenere nei rapporti con soci, creditori e fornitori e terzi in genere un comportamento collaborativo caratterizzato da lealtà e disponibilità e volto ad evitare conflitti di interesse.



4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall'art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001 – prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") interno all'Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

La caratteristica **dell'autonomia dei poteri di iniziativa e controllo** in capo all'OdV è rispettata se:

- è garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica rispetto a tutti gli organi sociali sui quali è chiamato a vigilare, anche mediante l'inserimento dell'OdV quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione societaria, che riporta direttamente al massimo vertice aziendale;
- i suoi componenti non sono direttamente coinvolti in attività gestionali che risultano oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo;
- è dotato di autonomia finanziaria.

Oltre all'autonomia dei poteri prevista dallo stesso Decreto, la Società ha ritenuto di allinearsi anche alle linee guida dell'associazione di categoria nonché alle pronunce della magistratura in materia, che hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

Per quanto attiene al requisito della **professionalità**, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla **continuità di azione**, l'OdV dovrà garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento e rappresentare un referente costante per i Destinatari del Modello.

Per quanto concerne la possibile composizione dell'OdV, la recente legislatura, le pronunce ANAC, la dottrina e la prassi hanno elaborato diverse soluzioni, in ragione delle caratteristiche dimensionali ed operative dell'Ente, delle relative regole di corporate governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici. Sono pertanto ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'Ente, che l'attribuzione dei compiti dell'OdV ad organi già esistenti. Inoltre, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

4.2 L'identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Applicando i principi indicati nel precedente paragrafo alla realtà aziendale della Società e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la soluzione che meglio si adatta alla Società, rispettando i requisiti previsti dal Decreto, sia stata quella di conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001



ad un organismo monocratico composto da un componente esterno indipendente, di comprovata competenza ed esperienza, individuato nella figura di un consulente aziendale esperto in materia di organizzazione e controlli.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto tale composizione idonea a svolgere, con professionalità e continuità d'azione, le attività di vigilanza e aggiornamento del modello di organizzazione gestione e controllo. I requisiti di indipendenza ed autonomia richiesti dalla normativa sono assicurati dal posizionamento riconosciuto nel contesto della struttura organizzativa aziendale nonché dalle linee di riporto verso il vertice aziendale.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per un periodo di tre anni.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità, la cui ricorrenza e permanenza verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione.

In primis, l'Organismo di Vigilanza della Società, ai fini della valutazione del **requisito di indipendenza**, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, non dovrà:

- rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- svolgere funzioni operative all'interno della Società;
- far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o di uno degli azionisti di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado.

Inoltre la Società ha stabilito che l'OdV deve essere in possesso dei **requisiti di professionalità e di onorabilità** di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. In particolare, i componenti dell'Organismo non devono essere stati destinatari di sentenza di condanna (o di patteggiamento) ancorché non passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p.) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/02;



- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto 231 anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- per una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- per le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- quater del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF).

L'eventuale revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a una comprovata grave negligenza e/o grave imperizia nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto, nonché – più in generale – nello svolgimento del proprio incarico, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza e le intervenute cause di ineleggibilità sopra riportate.

La revoca del mandato dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui venga a trovarsi successivamente alla nomina:

- in una delle situazioni contemplate nel comma 1 lett. a), b) e c) dell'art 2399 c.c.;
- condannati con sentenza passata in giudicato (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per una delle casistiche previste nelle condizioni di ineleggibilità di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 innanzi indicate.

Costituiscono altresì causa di sostanziale decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- quater del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF).

L'OdV si è dotato di apposito Regolamento (cfr. Appendice A) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza) che, oltre a prevedere ruoli, compiti, poteri e doveri dell'Organismo, definisce, tra l'altro, specifiche regole in merito al suo funzionamento.

4.3 La definizione dei compiti e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

La disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce espressamente che i compiti dell'OdV sono la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento.



In particolare, l'OdV dovrà svolgere i seguenti specifici compiti:

- a) **vigilare sul funzionamento del Modello e sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute** da parte dei Destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito, proponendo l'adozione degli interventi correttivi e l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati. Più precisamente dovrà:
- verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione degli amministratori e dei procuratori, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle competenti strutture aziendali;
 - attivare le procedure previste per l'implementazione del sistema di controllo;
 - predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
 - effettuare verifiche periodiche, nell'ambito del piano annuale, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio;
 - effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici e rilevanti posti in essere dalla Società nelle aree di rischio nonché sul sistema dei poteri al fine di garantire la costante efficacia del Modello;
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
 - disciplinare adeguati meccanismi informativi prevedendo una casella di posta elettronica ed identificando le informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o messe a sua disposizione;
 - raccogliere, esaminare, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
 - segnalare tempestivamente le violazioni accertate all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
 - verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate nel rispetto del sistema sanzionatorio adottato dalla Società.
- b) **vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei reati e degli illeciti presupposto di applicazione del Decreto ovvero alle sopravvenute significative variazioni organizzative. In particolare dovrà:
- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
 - vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei Protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge;



- segnalare tempestivamente, nel caso di effettiva commissione di reati e di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione, avrà libero accesso a tutte le strutture e uffici della Società, potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici ed accedere liberamente a tutte le fonti di informazione e prendere visione di documenti e consultare dati che ritiene rilevanti.

Tenuto conto delle peculiarità e delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, al fine di svolgere appieno i propri compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto di alcune strutture aziendali dotate di competenze tecniche idonee a supportare lo svolgimento delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari.

Relativamente infine alle tematiche di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Organismo può avvalersi anche della collaborazione di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Datore di Lavoro e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) nonché di quelle ulteriori previste dalle normative di settore ed, in particolare, dal D. Lgs. n. 81/2008.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'OdV può avvalersi di consulenti esterni per le specifiche competenze che l'OdV ritenesse opportune.

Ai fini di un pieno e autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un budget annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'OdV di poter svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Per tutti gli altri aspetti l'OdV, al fine di preservare la propria autonomia ed imparzialità, provvede ad autoregolamentarsi attraverso la formalizzazione, nell'ambito di un regolamento, di una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento (*Appendice A del Modello*).

4.4 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

A norma dell'art. 6, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 231/2001, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di "*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*".

Si sottolinea che la società ha adottato specifiche procedure inerenti i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e la procedura di "Whistleblowing" a cui si fa riferimento per ulteriori dettagli.

L'OdV deve essere informato da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi dal Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole societarie. Del pari, all'OdV deve essere trasmesso ogni documento che denunci tali circostanze.

È stato pertanto istituito un obbligo di informativa verso l'OdV, che si concretizza attraverso:

a) Flussi informativi periodici: informazioni, dati e notizie circa l'aderenza ai principi di controllo e



comportamento sanciti dal Modello Generale, dal Codice Etico e dai Protocolli di comportamento e trasmesse all'OdV dalle strutture aziendali coinvolte nelle attività potenzialmente a rischio, nei tempi e nei modi che saranno definiti e comunicati dall'OdV medesimo. Le strutture coinvolte garantiranno la documentabilità dei processi seguiti, comprovante il rispetto della normativa e delle regole di comportamento e di controllo previste dal Modello, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione all'uopo necessaria.

- b) **Segnalazioni occasionali:** informazioni di qualsiasi genere, non rientranti nella categoria precedente, provenienti da tutti i Destinatari del presente Modello, attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV.

In particolare, il Vertice Aziendale deve tempestivamente riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello e precisamente:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od organi societari, o comunque la responsabilità della Società stessa;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, relativi a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, di amministrazioni locali, o agli eventuali contratti con la Pubblica Amministrazione, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- le notizie relative alle violazioni del Modello con evidenza delle iniziative sanzionatorie assunte ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti con le relative motivazioni.

Le segnalazioni dovranno essere fatte in forma scritta, preferibilmente attraverso l'indirizzo e-mail proprio dell'OdV (odv@metalgemme.it).

Le segnalazioni potranno essere fatte anche in forma anonima e trasmesse all'indirizzo di posta *MetalGIEMME S.p.A. – Organismo di Vigilanza, Viale Libertà, 11 17100 PAVIA.*

L'OdV deve valutare le segnalazioni e le informazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative da porre in essere, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare interno, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto l'eventuale decisione e dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie.

L'OdV agisce garantendo i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, ed assicurando la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante e a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento



delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Tutte le informazioni, documentazioni, segnalazioni, *report*, previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV, in apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni; l'OdV avrà cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

L'accesso al data base è consentito esclusivamente all'OdV.

4.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della società.

Annualmente, in sede di approvazione del bilancio l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione:

- lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante il semestre e agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta;
- il piano annuale delle verifiche predisposto per l'esercizio successivo.

In caso di gravi anomalie nel funzionamento ed osservanza del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso, l'OdV riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà, a sua volta, fare richiesta – qualora lo reputi opportuno o comunque ne ravvisi la necessità – di essere sentito da tale organo per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello sollecitando, se del caso, un intervento da parte dello stesso.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente Agli Amministratori ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.



5. PUBBLICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'adeguata diffusione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- una comunicazione iniziale da parte del Consiglio di Amministrazione ai dipendenti e al Collegio Sindacale circa l'adozione del presente Modello e del Codice Etico;
- la diffusione del Modello e del Codice Etico sul sito internet della Società, in una specifica area dedicata;
- la consegna di una copia (anche digitale) della versione integrale del Modello e del Codice Etico a tutti i dipendenti.

Relativamente ai meccanismi di **informazione**, si prevede che siano fornite a collaboratori, consulenti, fornitori e *partner* commerciali, da parte dei procuratori aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sui principi e sulle politiche adottate dalla Società - sulla base del presente Modello e del Codice Etico - nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alla normativa vigente ovvero ai principi etici adottati possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali, al fine di sensibilizzarli all'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme alla Legge, con particolare riferimento ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

Per quanto infine concerne la **formazione**, per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni, è prevista un'attività formativa specifica rivolta al personale della Società.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria e sarà formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza ovvero meccanismi alternativi. La Società dovrà comunicare all'OdV i nominativi dei partecipanti ai suddetti corsi.

I nuovi assunti dovranno essere edotti sull'adozione del Modello da parte della Società nonché prendere visione, in via documentale o digitale, del presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001" comprensivo di Codice Etico e protocolli di comportamento.

5.1 Informativa a consulenti, fornitori e partner

METALGIEMME SPA porta a conoscenza dei propri consulenti, fornitori e partner, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del presente documento e del Codice Etico.

Il rispetto del Codice Etico e delle regole comportamentali contenute nel presente documento, dovrà essere prescritto da apposita clausola inserita negli accordi negoziali con tali destinatari, oggetto di specifica approvazione.

I contratti dovranno essere quanto prima adeguati a quanto sopra previsto.

I consulenti, i fornitori ed i partner dovranno essere informati dell'esigenza che il loro comportamento non metta i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per METALGIEMME SPA nelle condizioni di violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice Etico e/ o



di tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel presente documento in base a quanto previsto dal D.Lgs 231.

Potranno essere forniti ai Consulenti, Fornitori e Partner apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da METALGIEMME SPA sulla base del presente Modello organizzativo, contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti con i subappaltatori.

6. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D.Lgs. 231/2001.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in quanto predisposto e proposto dall'Amministratore Unico e adottato con decisione dell'Assemblea dei soci (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico.

È, inoltre, riconosciuta all'Amministratore Unico la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, nonché di adottare ulteriori Parti Speciali, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura, normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'OdV all'Amministratore Unico della Società, ai fini della definitiva valutazione ed adozione da parte dell'Assemblea dei soci.